



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 34

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PICA	LEONARDO	Presidente
☐	SCOTTO DI CARLO	GIOVANNI	Relatore
☐	ARENA	ANGELA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6981/2019
depositato il 20/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

PONTILLO MICHELE
CORSO UMBERTO 35 80046 TORRE ANNUNZIATA NA



USO STUDIO

SEZIONE

N° 34

REG.GENERALE

N° 6981/2019

UDIENZA DEL

25/09/2019 ore 09:00

N°

6981/19
[Handwritten signature]

PRONUNCIATA IL

23/9/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7/10/19
Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZ.34

R.G.R. n. 6981/2019

Udienza del 25/09/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento [REDACTED] in persona del curatore fallimentare, ha impugnato l'avviso di accertamento n. [REDACTED], notificato in data 30/11/2018, riferito all'anno d'imposta 2012.

Parte ricorrente premetteva che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del 20/2/2014 e che, nel ricostruire la situazione societaria, il curatore accertava l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA per l'anno 2012; inoltre, a causa della omessa consegna delle scritture contabili, la curatela si trovava nella impossibilità di ricostruire la contabilità aziendale relativa agli anni 2012 e 2013, per cui non disponeva di elementi per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (che pertanto non veniva presentata) né per la dichiarazione IVA che veniva infatti presentata "in bianco" nell'ultimo giorno utile al fine di non incorrere nelle sanzioni, provvedendosi poi alla presentazione della documentazione integrativa sulla base degli elementi disponibili.

Con l'atto impugnato, l'Amministrazione ha proceduto induttivamente all'accertamento del reddito ai sensi dell'art.39 comma II DPR 600/73 e dell'art.55 comma I DPR 633/72; in particolare, la curatela ricorrente lamenta che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento applicando al totale delle operazioni attive indicate nella comunicazione IVA una redditività media del 6,70%, che assume aver estratto da interrogazione in a.t. relativamente a 52 soggetti rientranti nella competenza della DR Campania, senza specificare natura e attività di tali soggetti e comunque giungendo ad un risultato incongruo ed incoerente, considerato che la società in questione era caratterizzata da un risultato gestionale sempre gravemente negativo, risultando dai bilanci annuali sempre forti perdite, del tutto in contrasto quindi con la redditività presunta dall'Ufficio.

Eccepiva inoltre la nullità dell'accertamento induttivo, deducendo che esso era stato posto in essere in assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art.55 DPR 633/72

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo che l'omessa presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2012 e l'omessa presentazione del bilancio, unitamente alla mancata esibizione della documentazione contabile a fronte dell'invito formulato dall'Ufficio, hanno legittimato il ricorso all'accertamento induttivo, che è stato correttamente emesso; in particolare, sosteneva che, in assenza di documentazione contabile, il ricorso ai valori percentuali medi del settore rientra tra gli elementi utilizzabili.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZ.34

R.G.R. n. 6981/2019

Udienza del 25/09/2019

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, rileva questa Commissione che legittimamente l'Ufficio, stante la mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili, ha proceduto ad accertamento induttivo sia con riferimento alle imposte sul reddito che all'IVA.

Ed invero, giova premettere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari (Cass. 08/03/2019, n. 6861).

Pertanto, in caso di scritture inattendibili o mancanti, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi (Cass. 11/04/2018, n. 8923).

Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell'Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo a legittimare l'accertamento induttivo (Cass. 24/07/2013, n. 17968).

Mette conto aggiungere che l'art. 39, comma 2, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 autorizza l'accertamento e la determinazione del reddito sulla scorta di presunzioni "supersemplici" (dati e notizie comunque raccolti e conosciuti), anche nel caso in cui sia stato accertato che la mancanza delle scritture contabili sia ascrivibile ad un comportamento incolpevole del contribuente (Cass. 22/07/2011, n. 16108), sicché anche nella fattispecie, sebbene la mancanza delle scritture non sia ascrivibile alla curatela fallimentare (bensì alla



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZ.34

R.G.R. n. 6981/2019

Udienza del 25/09/2019

precedente gestione prefallimentare), nondimeno l'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo.

A differenza di quanto sostiene parte ricorrente, tali principi valgono anche in tema di I.V.A.: infatti, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale, rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio - il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo - e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa (Cass. 20/01/2016, n. 1020; Cass. 22/01/2014, n. 1240).

Affermata dunque la legittimità del ricorso alla metodologia dell'accertamento induttivo, va tuttavia rilevato che l'atto impugnato risulta viziato da carenza motivazionale con riferimento alle modalità di determinazione induttiva del reddito.

Deve infatti considerarsi che, in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, nel caso in cui sia consentito prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili se ed in quanto esistenti, legittimamente l'amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento, ben potendo la rideterminazione del ricarico, sulla base di dati concreti, integrare operazione finalizzata alla ricostruzione del volume d'affari, salva la riduzione del maggior reddito così accertato ove il giudice ravvisi insufficienza o inadeguatezza del campione considerato (Cass. 24/07/2013, n. 17952; Cass. 06/08/2002, n. 11813): costituisce dunque onere dell'Ufficio fornire, in sede di contenzioso, tutti gli elementi di conoscenza sulla base dei quali ha determinato le maggiori imposte.

Ebbene, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha determinato la pretesa erariale considerando una redditività media del settore d'impresa pari al 6,7% ; a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla curatela ricorrente, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito, né nell'atto impugnato né in fase di contenzioso, alcun elemento idoneo e sufficiente a valutare l'attendibilità di quanto affermato.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZ.34

R.G.R. n. 6981/2019

Udienza del 25/09/2019

Ritiene questa Commissione che tale carenza imponga di accogliere la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Tenuto conto della fondatezza del predetto unico motivo di impugnazione e viceversa della piena legittimità, sotto ogni altro aspetto, dell'operato dell'Ufficio impositore, ricorrono i presupposti per configurare una parziale reciproca soccombenza e quindi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Napoli, 25/09/2019

Il Giudice Relatore

dott. Giovanni Scotto di Carlo

Il Presidente

dott. Leonardo Pica



USO STUDIO